

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

167° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1988

INDICE

Commissioni permanenti

1^a (Affari costituzionali) Pag. 3

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 13 LUGLIO 1988

74^a Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento Mattarella.**La seduta inizia alle ore 21,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, recante disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato (1169)**(Parere alla 13^a Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Guizzi, il quale ricorda che la remissione alla sede plenaria è stata richiesta da parte del senatore Taramelli.

Il decreto-legge in esame intende porre in essere una serie di interventi straordinari di risanamento sociale, ambientale e culturale, rifinanziare per l'anno 1988 i piani di ricostruzione ed evitare l'eventuale contenzioso.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire sulla base di un piano che il Presidente del Consiglio dovrà formulare, d'intesa con il presidente della Giunta regionale della Calabria, sentiti il sindaco ed il presidente della provincia di Reggio Calabria. Al finanziamento di questi interventi sono destinati, per il triennio 1988-1190, 750 miliardi di lire, che devono affluire in un apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al Presidente del Consiglio. Gli interventi sono realizzati dai sindaci dei Comuni interessati entro i

termini stabiliti nel piano. In caso di inerzia o ritardo gli interventi sono realizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministro attraverso strumenti nominativi derogatori alle vigenti disposizioni in materia, incluse quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Si apre il dibattito.

Il senatore Taramelli sottolinea la particolare delicatezza dell'articolo 3 del provvedimento, ed in particolare del comma 4, in base al quale i provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensiva nell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi del programma straordinario perdono efficacia di diritto se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito e la sospensione non può essere reiterata.

Egli pone altresì l'esigenza di valutare con attenzione il dettato del comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in conversione, che dispone che il Presidente del Consiglio formuli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con il presidente della Giunta regionale, un programma relativo agli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo di Reggio Calabria, sentiti il sindaco di tale città ed il presidente della Provincia. Occorrerebbe infatti - egli rileva - prevedere la formulazione di tale programma previa intesa col sindaco, nonché la possibilità di interventi surrogatori da parte del Presidente del Consiglio, in caso di inadempienza.

Si dichiara infine perplesso sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, in base al quale restano validi gli atti adottati dai Commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti legge n. 492 del 1987 e n. 28 e n. 515 del 1988, purché non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo ottavo della legge n. 219 del 1981 e dalle successive integrazioni e modificazioni, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data in vigore del decreto.

Concorda con tali osservazioni il presidente Elia, il quale sottolinea l'opportunità che il rappresentante del Governo chiarisca, in Assemblea, la portata del disposto dell'articolo 1 comma 2 del disegno di legge di conversione, specificando quali elementi e dati normativi risultino eventualmente in contrasto con quanto disposto dal titolo ottavo della legge n. 219 del 1981.

Interviene quindi il ministro Mattarella, a parere del quale il comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione è finalizzato ad evitare che, nelle more del decreto, determinati atti e provvedimenti vengano modificati con pregiudizio per i terzi.

Il senatore Guizzi pone l'esigenza che il ruolo dei sindaci di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto, non risulti in subordine rispetto al ruolo del presidente della Regione. Riguardo ai provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi del programma straordinario, egli sottolinea inoltre l'opportunità di distinguere tra la sospensione semplicemente adottata dal TAR e quella confermata in appello dal Consiglio di Stato.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Guizzi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Labriola ed altri: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (558) approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente Elia comunica che, non avendo la 5^a Commissione terminato l'esame del disegno di legge di riforma della legge n. 468 del 1978, la Presidenza del Senato ha deliberato di anticipare la discussione in Aula del disegno di legge n. 558, autorizzandone la relazione orale.

È pertanto necessario che la Commissione concluda l'esame in sede referente entro la fine della corrente settimana.

Si riprende quindi l'esame del disegno di legge n. 558, rinviato nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 12 (che disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome).

Dopo un breve intervento del relatore che illustra le modifiche apportate dalla Sottocommissione, vengono approvati, su proposta del senatore Boato, due emendamenti di carattere formale al comma 2, relativo alla composizione ed alla convocazione della Conferenza.

Il senatore Taramelli illustra un emendamento al comma 8 - che delega il Governo ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina norme di riordino degli organismi a composizione mista Stato-Regioni - inteso ad inserire fra le Commissioni le cui competenze non vanno trasferite alla Conferenza anche quelle a carattere tecnico-scientifico.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano il Presidente, il relatore ed il senatore Guzzetti, l'articolo 12 è approvato nel testo emendato.

Senza discussione è approvata la soppressione dell'articolo 13, proposta dalla Sottocommissione.

Si passa all'esame dell'articolo 14 (che disciplina le funzioni del Commissario del Governo nella Regione).

Il relatore, dopo aver brevemente illustrato le modifiche introdotte dalla Sottocommissione, fa presente l'opportunità di prevedere anche per le Regioni a statuto ordinario, analogamente a quanto avviene per quelle a statuto speciale, un soggetto che eserciti funzioni vicarie rispetto al Commissario.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano il Presidente e i senatori Taramelli e Guzzetti, la Commissione delibera di accantonare la questione al fine di consentirne un adeguato approfondimento da parte del relatore.

Il senatore Dujany, nell'esprimere il parere contrario di tutte le componenti autonomiste del Gruppo misto all'articolo in esame, illustra un emendamento al comma 2 del testo proposto dalla Sottocommissione che estende talune disposizioni sui Commissari di Governo anche agli omologhi funzionari delle Regioni a

statuto speciale, emendamento diretto ad escludere tale estensione per il Commissario dello Stato per la Regione Valle d'Aosta: ciò in considerazione della specificità degli statuti delle Regioni, in particolare per ciò che riguarda la Valle d'Aosta dove le funzioni del Commissario di Governo sono svolte dal presidente della Regione, attuandosi così una vera e propria esperienza di autogoverno.

Dopo un intervento del Presidente, il quale rileva come il comma 2 non comporti, a suo parere, alcuna violazione delle prerogative della Valle d'Aosta, il ministro Mattarella, nell'osservare come l'estensione prevista dal comma 2 sia limitata alle sole funzioni di assicurare l'unità di indirizzo dell'azione amministrativa e di segnalare la mancata adozione da parte delle Regioni degli atti delegati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 382 del 1975, sottolinea come il problema, soprattutto in riferimento alla Regione siciliana, meriti comunque un adeguato approfondimento.

Viene pertanto disposto l'accantonamento del comma 2 e del successivo comma 3.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 4 - che disciplina la nomina del Commissario di Governo - dichiarandosi contrario all'inserimento dei magistrati amministrativi nell'ambito dei soggetti tra i quali può essere effettuata la nomina.

A tale proposito il ministro Mattarella fa presente come tale previsione sia stata dettata tanto dall'opportunità di dare al Governo una più ampia possibilità di scelta, tanto dalla considerazione che in talune situazioni contingenti le specifiche professionalità dei magistrati amministrativi e contabili sono indubbiamente di particolare utilità.

Il senatore Boato, nel concordare col relatore, chiede la votazione per parti separate dell'articolo 14.

L'articolo 14 è quindi approvato con i proposti accantonamenti e col voto contrario del senatore Boato sul comma 4.

Senza discussione, sono approvati, nel testo proposto dalla Sottocommissione, l'articolo 15, l'articolo 16 e l'articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, l'emanazione dei decreti legislativi, dei decreti-legge e dei regolamenti).

Si passa all'esame dell'articolo 18 (concernente gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti).

Il Presidente, ricorda che su tale articolo il senatore Guizzi aveva presentato in Sottocommissione un'articolata proposta emendativa.

Il senatore Guizzi, nel confermare l'opportunità degli emendamenti da lui proposti che recepiscono esigenze vivamente sentite dalla Corte dei conti, si dichiara disponibile ad apportarvi ulteriori modifiche migliorative.

Il Presidente rileva come l'approvazione degli emendamenti del senatore Guizzi introdurrebbe una materia estranea al disegno di legge in quanto anticiperebbe, in certo senso, la stessa riforma della Corte dei conti. Quanto invece all'attuale formulazione dell'articolo 18, che riproduce il testo approvato della Camera, propone di mantenere solo la norma che esclude dal controllo della Corte i decreti legge ed i decreti delegati, eventualmente integrandola con l'indicazione di quegli atti sottratti al controllo elencati dal testo unico del 1934, sopprimendo la rimanente parte dell'articolo.

Il relatore si dichiara contrario all'esclusione dei decreti delegati dal controllo preventivo della Corte dei conti.

Concorda il senatore Boato, il quale sottolinea in particolare la necessità di assicurare alla Corte dei conti la funzione di organo di controllo del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Replica a tali osservazioni il ministro Mattarella, il quale si sofferma in particolare sulla necessità di salvaguardare l'esclusiva competenza della Corte costituzionale a conoscere della costituzionalità degli atti aventi forza e valore di legge.

Su proposta del Presidente, l'articolo 18 è accantonato.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione è convocata alle ore 14,30 di giovedì 14 luglio per il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 558 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché alle ore 9, secondo l'ordine del giorno precedentemente diramato.

La seduta termina alle ore 24.